



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA VIGILANZA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 43 DEL 23/07/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA IN VIA ROMA, DAL 25 LUGLIO AL 23 AGOSTO 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, si prefigge di promuovere ed incentivare la creazione di spazi e aree pedonali, nel periodo estivo, per la sicurezza della circolazione e rendere maggiormente vivibili alcuni spazi del centro abitato;

TENUTO CONTO che l'istituzione delle aree pedonali, oltre a contribuire alla valorizzazione dei luoghi e a stimolare lo sviluppo economico-produttivo, favorisce un maggior utilizzo della mobilità pedonale, anche per poter godere di momenti significativi di aggregazione e di socialità diffusa;

CONSIDERATO che in Via Roma e nella Piazza Trento e Trieste si svolge gran parte dell'attività ricreativa dei cittadini, specialmente nelle ore serali, si ravvisa la necessità di disciplinare il traffico veicolare, al fine di consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici;

RITENUTO opportuno, pertanto, istituire l'Area Pedonale Urbana temporanea in Via Roma, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8, per il periodo dal 25 al 23 agosto 2026, dalle ore 21:00 alle ore 01:00;

VISTI gli artt. 3, 5 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Codice della strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 30 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'Istituzione dell'AREA PEDONALE URBANA temporanea in Via Roma, con divieto di transito e di sosta, per il periodo dal 25 luglio al 23 agosto 2026, dalle ore 21:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8.

In deroga alla presente ordinanza, **è consentito il transito** alle seguenti categorie di veicoli:

- a. veicoli in servizio di emergenza e di soccorso;
- b. veicoli in servizio alle Forze di Polizia;
- c. veicoli dei residenti e/o domiciliati autorizzati solo per accedere alle rimesse.

E' consentita la sosta, soltanto nel tratto compreso tra la stazione di servizio Q8 e l'incrocio con la Via Antoci, ai veicoli dei residenti autorizzati muniti di pass già in sosta prima dell'inizio dell'area pedonale, ovvero prima delle ore 21:00.

Detti veicoli potranno defluire dalla Via Antoci o dalla Via Alba solo in caso di estrema necessità.

I VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLE PREDETTE AREE, IN DEROGA ALLA PRESENTE ORDINANZA, DOVRANNO PROCEDERE A "PASSO D'UOMO", IN MODO DA NON COSTITUIRE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ, CON L'OBLIGO DI DARE PRECEDENZA AI PEDONI.

I pass saranno rilasciati dal Comando della Polizia Municipale dietro richiesta da effettuarsi su apposito modulo disponibile in Ufficio e dovranno essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo ben visibile.

Coloro che non rispetteranno tali indicazioni saranno passibili di sanzione.

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

- Che venga abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza;
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'ALBO PRETORIO on-line;
- Che l'UFFICIO TECNICO COMUNALE disponga la collocazione della segnaletica stradale, secondo lo schema e le indicazioni all'uopo predisposti da questo Comando;
- Che venga trasmessa a:

SINDACO;

CARABINIERI;

FORESTALE;

UFFICIO TECNICO;

AVVERTE

A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Avverso il presente provvedimento è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:

- entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici;
- entro 30 giorni al TAR Sicilia.

Tusa, 23/07/2026

IL RESPONSABILE

AREA VIGILANZA

Isp. Capo Paolo Rosario Prinzi

(Firmato Digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PAOLO ROSARIO PRINZI in data 23/07/2026